



Prot. n. 315/2021

**DELIBERA n. 15/2021 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DELLA
PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI BERGAMO CREMONA
LODI MILANO MONZA BRIANZA**

Il Consiglio direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza,

Riunito in data 25 MAGGIO 2021 da remoto con modalità telematica, secondo il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video), recepito dal Consiglio Direttivo in data 03/09/2020

Visti

- L'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', così come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100- prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 23 settembre 2016;
- L'art. 4, comma 1) del sopra citato 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



- L'art. 20 comma 1 del T.U.P.S. secondo cui le *'amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione'*;

Atteso

- che l'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di



amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato

- Che Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza partecipa in forma diretta/indiretta al capitale della società: SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L., con sede legale a Cremona, via Palestro 66, con una quota di partecipazione corrispondente all'1,68%;
- Che tale partecipazione è stata 'ereditata' dal Collegio delle ostetriche di Cremona, a seguito di accorpamento al Collegio interprovinciale delle Ostetriche di Lodi/Milano/Monza e Brianza (ora Ordine) in data 05.04.2017;
- Che è intenzione dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza, liquidare tale quota e che si attiverà, al fine di richiedere alla società 'Servizi professionali srl' ovvero a soggetti terzi interessati, l'acquisto della stessa.

Per i motivi sopra esposti, il Consiglio direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2019, come meglio specificate nell'allegato 1).

Di trasmettere il provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP e di inviare opportuna comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni.



ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE
DI BERGAMO CREMONA LODI MILANO MONZA E BRIANZA

Milano, 25 MAGGIO 2021

La presidente

dott.ssa Nadia Rovelli

La Segretaria

Dott.ssa Chiara Grossi